

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA TORINA S.p.A. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI BATTERIOLOGICI, PARASSITOLOGICI, VIROLOGICI E SIEROLOGICI.

Premesso che:

- la **Casa di Cura Torina S.p.A** con nota prot. 474/va del 03/12/2018 AOUP ha manifestato la volontà di rinnovare gli accordi convenzionali con l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone di Palermo" già in essere con questa AOUP intesi ad assicurare l'esecuzione di esami batteriologici, parassitologici, virologici e sierologici da effettuarsi in favore della suddetta Casa di Cura.

- l'AOUP, in ossequio alle direttive espresse dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana che ha rappresentato l'opportunità che le Aziende Sanitarie, nell'ambito della loro autonomia gestionale, intraprendano iniziative di interesse comune volte al miglioramento del servizio sanitario reso al bacino d'utenza, senza costi aggiuntivi per il sistema complessivo, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta.

Tutto ciò premesso:

TRA

La Casa di Cura Torina S.p.A, con sede in Palermo, Via F.sco Spallitta, n. 18 P.IVA n. **00734750821**, nella persona del Legale rappresentante Dott. Giuseppe Torina nato a Termini Imerese (PA) il 26.06.1944, e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Casa di Cura).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. **05841790826**, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del Commissario Straordinario dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AOUP e per essa le UU.OO. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche e il Cladibior, si impegna ad effettuare le prestazioni sanitarie richieste concernenti esami batteriologici, parassitologici, virologici e sierologici in favore della Casa di Cura.

Le prestazioni oggetto dell'accordo saranno garantite così come di seguito riportato:

1) Le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nell'allegato A saranno garantite dall'U.O. di Microbiologia e Parassitologia dall'U.O.C. cod. 81.01 ovvero Analisi di Microbiologia, Virologia e Parassitologia;



2)Le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nell'allegato B saranno garantite dall'U.O.C. Clabior cod. 82.02;

Gli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alle UU.OO. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

I campioni biologici dovranno pervenire alla UU.OO. eroganti delle prestazioni a spese della Casa di Cura che ne curerà il trasporto conformandone le modalità alla normativa vigente in materia.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dell'U.O. incaricata di eseguire le prestazioni.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

In dipendenza degli accordi intrapresi la Casa di Cura di impegna a versare i corrispettivi nella misura dettagliatamente riportata:

1) le prestazioni di cui agli allegati A e B saranno tariffate in base a quanto previsto sia dal Tariffario prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Sicilia in vigore alla data di erogazione della prestazione;

Detta documentazione è allegata al presente atto convenzionale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Null'altro è dovuto all'A.O.U.P. in relazione alle attività prestata.

ART. 4- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 3 saranno effettuati dalla Casa di Cura dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dalla Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica;

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario



o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART 6 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 7 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 9 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.g.* di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato C) l'AOUP quale Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne



hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.14 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li

Per la Casa di Cura Torina S.p.A.
Il legale rappresentante
Dott. Giuseppe Torina

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco



Verifica effettuata in data 2019-06-11 09:00:48 (UTC)



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PICCO CARLO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 11/06/2019 08:

Dati del certificato del firmatario: **PICCO CARLO:**

Nome, Cognome: CARLO PICCO
Numero identificativa: L1e6df824051
Data di scadenza: 19/07/2021 12:52:33
Autorita' di certificazione: Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Infor
Servizio di certificazione,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.lispa.it/CA/CPS>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.7790.1.4.22
Note di utilizzo del certificato: Il presente certificato qualificato di firma digitale e' stato emesso nell'
"Regional System" di Regione Lombardia. The present qualified certificate c
as part of the "Regional System" of Lombardy Region.

Firmatario 2: TORINA GIUSEPPE
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/06/2019 08:

Dati del certificato del firmatario: **TORINA GIUSEPPE:**

Nome, Cognome: GIUSEPPE TORINA
Numero identificativa: 2011149557245
Data di scadenza: 09/05/2020 21:59:59
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2